

# Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 18 novembre 2014)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA BUSILACCHI

Relatore di minoranza: GIACOMO BUGARO

sulle proposte di legge:

- N. 280** a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 14 dicembre 2012  
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
- N. 125** a iniziativa del Consigliere Latini  
presentata in data 18 luglio 2011  
NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI E PER LA GESTIONE DEI RELATIVI INTERVENTI NEL TERRITORIO REGIONALE

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

**TESTO BASE: proposta di legge n. 280**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 17 novembre 2014)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 17 novembre 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 280 (testo base) "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" abbinata alla pdl n. 125, già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 27 ottobre 2014

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione  
Dino Latini







NORMATIVA			ONERE					COPERTURA							
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB / CAPITOLO
25		Fondo per le politiche sociali													
	1	Let. A)	Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Assegnazioni fondi nazionali di settore, assegnazioni statali non vincolate, risorse di altri soggetti pubblici e privati e legge finanziaria regionale per quota regionale	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	
		Let. B)	Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Assegnazioni fondi nazionali di settore, assegnazioni statali non vincolate, risorse di altri soggetti pubblici e privati e legge finanziaria regionale per quota regionale	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	
		Let. C)	Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Assegnazioni fondi nazionali di settore, assegnazioni statali non vincolate, risorse di altri soggetti pubblici e privati e legge finanziaria regionale per quota regionale	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione e riduzione leggi regionali 18/96, l.r. 46/90	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione e riduzione leggi regionali 18/96, l.r. 46/90	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione e riduzione leggi regionali 18/96, l.r. 46/90	
		Let. D)	Corrente	Corrente	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Assegnazioni fondi nazionali di settore, assegnazioni statali non vincolate, risorse di altri soggetti pubblici e privati e legge finanziaria regionale per quota regionale	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	Quota parte fondo nazionale di settore, stanziamenti statali non vincolati, risorse di altri soggetti pubblici e privati e quota parte risorse proprie della Regione (Fondo art. 25 comma 1 lett. D)	
		Let. E)	Corrente	Corrente	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Assegnazioni fondi nazionali di settore, assegnazioni statali non vincolate, risorse di altri soggetti pubblici e privati e legge finanziaria regionale per quota regionale e riduzione leggi regionali 13/2009, l.r. 28/2008, l.r. 5/98.	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione	
		Let. F)	Corrente	Corrente	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Assegnazioni fondi nazionali di settore, assegnazioni statali non vincolate, risorse di altri soggetti pubblici e privati e legge finanziaria regionale per quota regionale e riduzione leggi regionali 9/2004, l.r. 34/2001, l.r. 15/2012, l.r. 31/2008, l.r. 15/2005, l.r. 32/2008	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione	Quota parte fondi nazionali e comunitari finalizzati e risorse proprie della Regione	
		Let. G)	Investimento	Una tantum	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria				Legge finanziaria regionale	Quota parte risorse proprie della regione	Quota parte risorse proprie della regione	Quota parte risorse proprie della regione	
	2		Senza oneri												
26		Norme finanziarie - autorizzazione e decorrenza della													
	1														
	2														
	3														
27		Norme transitorie e finali													
	1		Senza oneri												
	2	Soppresso													
	3	Soppresso													
	4		Senza oneri												
	4 bis		Senza oneri												
	4 ter		Senza oneri												
	4 quater		Senza oneri												
28		Modifiche e abrogazioni													
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
	3		Senza oneri												
	4		Senza oneri												
	5		Senza oneri												
	6		Senza oneri												
	7		Senza oneri												
	8		Senza oneri												
	9		Senza oneri												
	10		Senza oneri												

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA  
E SEGRETERIA II COMMISSIONE  
IL RESPONSABILE  
(Dott.ssa Loretta Lispi)



**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 10 novembre 2014)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 280 (testo base) "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" abbinata alla pdl n. 125, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani nella seduta n. 6 del 10 novembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

**DELIBERA**

a) di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni specificatamente formulate:

1) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le parole "comunque intesa nel rispetto della normativa statale vigente, con particolare riferimento alla famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare a quella";

2) alla lettera m ter) del comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole "dell'istruzione" la congiunzione "e" è sostituita da una virgola ed infine dopo la parola "formazione" sono aggiunte le seguenti: "e delle politiche abitative";

3) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "d.lgs. 267/2000", sono inserite le seguenti: "o mediante le Unioni Montane, ove costituite ai sensi della l.r. 35/2013";

b) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

"Si ritiene opportuno che il Piano sociale regionale di cui all'articolo 12 ricomprenda al suo interno, per quanto possibile, i singoli piani di settore previsti nelle rispettive leggi".

Il Presidente  
Nella Brambatti

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

*(Seduta del 17 novembre 2014)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 280 (testo base) "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" abbinata alla pdl n. 125, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Roberto Ghiselli nella seduta n. 46 del 17 novembre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4 della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:
  - a) al comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole "accordi decentrati" sono inserite le seguenti: "firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative";
  - b) al comma 1 dell'articolo 18, in fine, dopo le parole "in materia" sono aggiunte le seguenti: "di ISEE";
  - c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio con modalità lineare e la soglia oltre la quale l'assistito è tenuto al pagamento della tariffa massima sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale.";
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
  - si ritiene opportuno rafforzare la struttura degli Ambiti territoriali sociali, a partire dalla definizione di standard organizzativi minimi della loro struttura amministrativa, quale presupposto per l'effettivo sviluppo di forme associate di gestione dei servizi sociali a livello intercomunale;
  - si ritiene indispensabile destinare per intero le risorse del Fondo sociale regionale agli Ambiti territoriali sociali (che le utilizzeranno per finanziare gli interventi secondo le indicazioni dei rispettivi Comitati dei Sindaci) e sostenere, con finanziamenti aggiuntivi al Fondo stesso, i progetti sperimentali per interventi sociali ed educativi;
  - preso atto che la reintroduzione del Piano sociale regionale distinto e parallelo al Piano sanitario regionale costituisce un arretramento rispetto ai percorsi dell'integrazione, si ritiene indispensabile rafforzare gli obiettivi dell'integrazione e della gestione, specie a livello territoriale, prevedendo modelli organizzativi coerenti tra Comuni associati negli Ambiti e Distretti sanitari;
  - si ritiene fondamentale implementare, sia a livello regionale che territoriale, la partecipazione con la costituzione di una Consulta regionale sul welfare, distinguendo, nel rispetto del principio della trasparenza, ruoli e funzioni dei soggetti del terzo settore con una più appropriata definizione delle fasi di consultazione, concertazione e coprogettazione;
  - si ritiene opportuno valorizzare, in modo più marcato, il ruolo degli enti di Patronato, in funzione di tutela degli utenti dei servizi, con compiti di informazione, orientamento e conferma, svolti in sinergia con altri soggetti pubblici e privati;
  - si ritiene necessario prevedere un Regolamento regionale che stabilisca standard minimi, funzionali ed organizzativi, per l'accreditamento dei soggetti privati ai quali è affidata la gestione di servizi sociali;
  - ferma restando l'esigenza di istituire una sede di monitoraggio e controllo degli appalti regionali per favorire qualità del servizio, leale concorrenza tra le imprese e tutela dei lavoratori, si ritiene

indispensabile rafforzare il ruolo dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, cui affidare compiti di monitoraggio e controllo in tema di appalti e di garanzia di correttezza rispetto alla gestione e alla fornitura dei servizi;

- si ritiene, infine, di dover raccomandare la previsione di un Regolamento regionale che definisca figure professionali sociali e disciplini criteri e modalità di organizzazione e di finanziamento dei relativi piani di formazione e di aggiornamento.

Il Presidente  
Nevio Lavagnoli

**Testo base: pdl n. 280****Titolo I  
Norme generali****Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in armonia con le previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, di seguito denominato sistema integrato dei servizi sociali.

2. Il sistema integrato dei servizi sociali è organizzato nel rispetto della libertà e della dignità della persona e dell'uguaglianza di trattamento e si fonda su una programmazione informata al principio di sussidiarietà. Il sistema assicura in particolare:

- a) il sostegno alla famiglia, in particolare a quella con minorenni, persone disabili o anziani non autosufficienti, quale soggetto centrale e attivo nella costruzione del sistema di solidarietà sociale;
- b) l'universalità del diritto di accesso alle prestazioni sociali;
- c) la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale anche attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno al reddito personale e familiare;
- d) la promozione dell'autonomia della persona sostenendo le esperienze tese a favorirla;
- e) la partecipazione attiva dei cittadini e degli utenti all'organizzazione e alla gestione dei servizi sociali;
- f) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali con i servizi pubblici alla persona, in particolare con quello sanitario;
- g) il concorso degli utenti al costo dei servizi, in relazione alla loro condizione economica.

3. In attuazione dei principi e delle finalità di cui al comma 2, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 7 realizzano interventi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e sviluppo dell'autonomia personale;
- b) sviluppo dell'offerta residenziale e semiresidenziale con particolare attenzione alle persone non autosufficienti;

**Testo modificato dalla Commissione****Titolo I  
Norme generali****Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. *Identico*

2. Il sistema integrato dei servizi sociali è organizzato nel rispetto della libertà e della dignità della persona e dell'uguaglianza di trattamento e si fonda su una programmazione informata al principio di sussidiarietà. Il sistema assicura in particolare:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali con i servizi pubblici alla persona, in particolare con ~~quello~~ **il servizio** sanitario;

g) *identica*

3. In attuazione dei principi e delle finalità di cui al comma 2, la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 7 realizzano interventi volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) *identica*

b) *identica*

- c) inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) tutela dei diritti dei minorenni anche fuori dalla famiglia di origine;
- f) tutela, sostegno e promozione della famiglia nelle sue responsabilità e funzioni genitoriali;
- g) prevenzione, riabilitazione e cura, per quanto di competenza, del disagio sociale derivante da ogni forma di dipendenza patologica;
- h) inclusione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati e assistenza alle popolazioni nomadi;
- i) sostegno all'inserimento sociale di cittadini adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di ex detenuti;
- j) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà relativa ed estrema;
- k) lotta alla tratta delle persone;
- l) promozione e organizzazione di reti educative;
- m) promozione del servizio civile regionale.

c) *identica*d) *identica*e) *identica*f) *identica*g) *identica*h) *identica*i) *identica*j) *identica*k) *identica*l) *identica*m) *identica*

**m bis) contrasto alla violenza di genere;  
m ter) integrazione delle politiche sociali con quelle del lavoro, dell'istruzione, della formazione e delle politiche abitative.**

## Art. 2

(*Tipologie di servizi sociali*)

1. Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni coordinati nei diversi settori della vita sociale aventi come scopo la promozione del benessere della persona con riferimento alla conservazione e allo sviluppo delle capacità di ciascuno a svolgere una vita di relazione soddisfacente in un ambiente idoneo e sicuro. Sono esclusi gli interventi e le prestazioni assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelli assicurati in sede di amministrazione della giustizia.

2. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, i servizi sociali diretti a rispondere alle esigenze dei destinatari di cui all'articolo 3 annoverano in particolare le seguenti tipologie:

- a) servizi sociali professionali e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e per la presa in carico dell'assistito;
- b) servizi di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) servizi e misure atte a favorire la permanenza a domicilio;
- d) servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale;

## Art. 2

(*Tipologie di servizi sociali*)

1. *Identico*

2. *Identico*

e) misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito.

**3.** La Giunta regionale stabilisce per ogni tipo di servizio di cui al comma 2 gli standard organizzativi e le figure professionali da impiegare.

**4.** La Giunta regionale, d'intesa con altri enti pubblici e privati, promuove la realizzazione di progetti sperimentali per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sociali ed educativi.

### **Art. 3**

*(Destinatari dei servizi sociali)*

**1.** Sono destinatari dei servizi del sistema integrato regionale i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea, gli stranieri di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minorenni stranieri non accompagnati, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

**2.** Sono, altresì, destinatari dei servizi, limitatamente a quelli necessari e urgenti, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale.

**3.** L'assistenza ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è garantita dal Comune di residenza o, in mancanza, dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

**4.** I destinatari dei servizi concorrono al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche individuali o del nucleo familiare a cui appartengono, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 e dalle relative disposizioni di attuazione sulla base della normativa statale vigente.

### **Art. 4**

*(Integrazione socio-sanitaria)*

**1.** L'integrazione socio-sanitaria è fondata sulla competenza sociale dei Comuni e sulla competenza socio-sanitaria dei distretti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) i quali, in accordo, ne definiscono i modelli organizzativi e gestionali in coerenza con le direttive regionali adottate in base alle disposizioni di cui al comma 4.

**2.** Le attività a integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carat-

**3. La Giunta regionale stabilisce, per ogni tipologia di servizio indicato al comma 2, gli standard organizzativi, le figure professionali e i livelli minimi da garantire in ogni ambito territoriale sociale (ATS) nel rispetto delle disponibilità di bilancio.**

**4. Identico**

### **Art. 3**

*(Destinatari dei servizi sociali)*

*Identico*

### **Art. 4**

*(Integrazione socio-sanitaria)*

**1. L'integrazione socio-sanitaria è garantita dai Comuni associati negli ATS in accordo con i distretti sanitari dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).**

**2. Ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) si definiscono prestazioni**

tere prolungato a tutela della salute complessiva della persona.

**3.** Le attività di cui al comma 2 si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dai distretti sanitari;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni associati in ambiti territoriali sociali.

**4.** Le attività di cui al presente articolo sono gestite in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

### **Capo I Assetto istituzionale**

#### **Art. 5 (Funzioni della Regione)**

**1.** La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie di cui alla presente legge, curando l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, educative, formative, occupazionali e abitative.

**2.** La Giunta regionale, in particolare:

- a) individua gli ATS di cui all'articolo 7 e istituisce l'elenco degli aventi titolo al ruolo di direttore di ATS stabilendone le funzioni e i compiti;
- b) ripartisce le risorse a carico del Fondo di cui all'articolo 25;
- c) esercita funzioni di controllo sul buon funzionamento, l'economicità e l'adeguatezza dei servizi erogati dagli ATS, dagli enti locali e dai soggetti privati gestori di strutture autorizzate e accreditate;
- d) istituisce e organizza il sistema informativo di cui all'articolo 14;

**socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.**

**3. Identico**

**4. Identico**

### **Capo I Assetto istituzionale**

#### **Art. 5 (Funzioni della Regione)**

**1. Identico**

**2.** La Giunta regionale, in particolare:

- a) **individua gli ATS previsti all'articolo 7 e istituisce l'elenco degli aventi titolo al ruolo di coordinatore di ATS stabilendone le funzioni e i compiti;**
- b) **determina in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sociale regionale e nel Piano socio-sanitario regionale le modalità per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 25, nel caso in cui dette modalità non siano altrimenti individuate dalla normativa vigente o da questa legge;**
- c) *identica*
- c bis) **promuove la formazione continua del personale operante nei settori disciplinati da questa legge;**
- d) *identica*

- e) promuove, attua e finanzia iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici e per contribuire alla soluzione di bisogni emergenti;
- f) stabilisce il sistema tariffario delle tipologie dei servizi dell'area dell'integrazione socio-sanitaria e dell'area sociale;
- g) partecipa a progetti interregionali finalizzati allo studio e allo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare;
- h) esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti con le modalità previste dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa).

3. La Giunta regionale, in base a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di formazione professionale, determina la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché le strutture e i servizi in cui possono operare le figure professionali sociali previste dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e del terzo settore, predispone annualmente un atto di indirizzo concernente le modalità di attuazione dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

5. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione assembleare, uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 6

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni e dei compiti concernenti l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale.

2. I Comuni concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali ed esercitano le funzioni di progettazione del sistema locale dei servizi mediante il piano di ambito territoriale sociale, in coerenza con il Piano socio-sanitario regionale.

3. Fermo restando quanto previsto nella nor-

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

#### **h bis) detta disposizioni per la costituzione dei registri indicati all'articolo 8, comma 3, lettera g), della legge 328/2000.**

3. La Giunta regionale, in base a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di formazione professionale, determina, **nel rispetto della normativa statale vigente**, la durata e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché le strutture e i servizi in cui possono operare le figure professionali sociali previste dalla normativa vigente.

4. *Identico*

5. *Identico*

#### Art. 6

(Funzioni dei Comuni)

1. *Identico*

2. I Comuni concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali ed esercitano le funzioni di progettazione del sistema locale dei servizi mediante il piano di ambito territoriale sociale, in coerenza con il **Piano la programmazione sociale e socio-sanitaria-sanitaria** regionale.

3. **I Comuni ricompresi negli ATS indicati**

mativa statale vigente in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, i Comuni ricompresi negli ATS di cui all'articolo 7 possono gestire i servizi sociali in forma associata, mediante convenzione o unione dei Comuni.

4. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, con criteri premianti per le forme associative.

**Art. 7**  
(Ambiti territoriali sociali)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), individua gli ATS di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della l. 328/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003.

**all'articolo 7 gestiscono, in forma associata, i servizi sociali previsti al comma 3 dell'articolo 1 e all'articolo 4, secondo le modalità previste nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatta eccezione per il caso in cui un singolo Comune coincide con l'ATS.**

**3 bis. I servizi indicati al comma 3 possono essere gestiti anche attraverso le aziende pubbliche di servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona) o dalle Unioni montane costituite ai sensi della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani).**

4. *Soppresso*

**Art. 7**  
(Ambiti territoriali sociali)

1. *Identico*

**1 bis. L'ATS esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3 bis. In particolare l'ATS garantisce:**

- a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni;
- b) l'unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l'organizzazione della rete sociale e l'operatività del sistema degli uffici di promozione sociale.

**1 ter. Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 1 bis, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell'ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.**

**1 quater. Il coordinatore dell'ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci. Il coordinatore è**

**Art. 8***(Comitato dei Sindaci)*

1. In ogni ATS è costituito il Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito medesimo. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Comitato dei Sindaci adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS e in particolare:

- a) stabilisce le forme gestionali più adatte per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;
- b) approva il piano di ATS e il programma attuativo di cui all'articolo 13, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 10;
- c) nomina il direttore dell'ATS;
- d) individua, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1, le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
- e) attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11;
- f) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 25;
- g) istituisce l'Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;
- h) organizza e disciplina il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

**Art. 9***(Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali)*

1. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, è istituito con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia, il Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive.

**inoltre coadiuvato dall'Ufficio di Piano, composto almeno dai dirigenti o dai responsabili dei servizi sociali e socio educativi dei Comuni, nonché dal direttore di distretto sanitario per le attività di integrazione socio-sanitaria.**

**Art. 8***(Comitato dei Sindaci)*

1. *Identico*

**1 bis. Al Comitato dei Sindaci partecipano inoltre i presidenti delle Unioni montane presenti nell'ATS.**

2. Il Comitato dei Sindaci adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS e in particolare:

- a) *identica*
- b) approva il piano di ATS e il programma attuativo di cui all'articolo 13, **su proposta del coordinatore di ATS**, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 10;
- c) *soppressa*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*

**Art. 9***(Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali)*

*Identico*

2. Fanno parte del Coordinamento di cui al comma 1:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- b) i Presidenti dei Comitati dei Sindaci.

3. La Giunta regionale determina le modalità di costituzione e di funzionamento del Coordinamento.

## **Capo II** **Partecipazione e soggetti sociali**

### **Art. 10** *(Partecipazione)*

1. Al fine di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini e degli utenti, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 la Giunta regionale assume il metodo aperto di coordinamento (MAC) quale principio generale nelle relazioni con i soggetti sociali di cui al comma 2.

2. Sono soggetti sociali le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria e i soggetti del terzo settore.

3. Sono individuati, in particolare, come soggetti del terzo settore il Forum del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che svolgono attività di sostegno alla famiglia, le associa-

### **Art. 9 bis** *(Conferenza permanente dei coordinatori di ATS)*

1. E' istituita la Conferenza permanente dei coordinatori di ATS con funzioni di supporto e raccordo tra i coordinatori per la migliore attuazione delle disposizioni previste da questa legge.

2. La Conferenza è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale che detta altresì disposizioni per il suo funzionamento. La Conferenza è in particolare convocata prima dell'adozione del Piano sociale regionale e delle linee di indirizzo indicate al comma 2 bis dell'articolo 12, per verificare gli effetti delle politiche regionali introdotte nella precedente pianificazione, le difficoltà emerse in sede attuativa, i nuovi bisogni della collettività, la congruità delle risorse finanziarie impiegate.

## **Capo II** ~~**Partecipazione e soggetti sociali**~~

## **Capo II** **Partecipazione e soggetti sociali operanti in ambito sociale**

### **Art. 10** *(Partecipazione)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

zioni di tutela delle persone disabili, le associazioni d'immigrati, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

4. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attivando modalità di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sugli atti di natura programmatica e regolamentare previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale assicura il confronto con le organizzazioni di categoria e i soggetti di cui al comma 3 sui temi generali della programmazione sociale.

**Art. 11**  
(*Consulte*)

1. La Giunta regionale si avvale delle Consulte di settore quale strumento ordinario di partecipazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Oltre a quelle previste dalle norme regionali di settore, sono istituite, presso la struttura organizzativa regionale competente:

- a) la Consulta per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche;
- b) la Consulta per il contrasto della povertà estrema e del disagio sociale.

3. Spetta alle Consulte di cui al comma 2 collaborare all'esercizio delle funzioni della presente legge e, in particolare:

- a) presentare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale di settore;
- b) proporre modelli d'intervento a carattere innovativo e sperimentale;
- c) formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sulle tematiche di settore;
- d) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nel settore di riferimento anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) esprimere parere circa i rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge, anche al fine di proporre eventuali modifiche o adeguamenti;
- f) indire periodicamente una conferenza regionale sulle tematiche inerenti al settore di riferimento.

4. La Giunta regionale costituisce le Consulte di cui al comma 2, determinandone la composizione e il funzionamento. Nel regolamento di

4. *Identico*

5. *Identico*

**5 bis. I Comuni e gli ATS svolgono le funzioni sociali favorendo la partecipazione al sistema locale dei servizi ed interventi dei soggetti sociali indicati al comma 2.**

**Art. 11**  
(*Consulte*)

*Identico*

funzionamento delle Consulte può essere prevista la costituzione al loro interno di commissioni ristrette per l'esame di argomenti specifici.

5. Le Consulte durano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

6. Ai componenti le Consulte è corrisposto per ogni seduta il solo rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

### Capo III Strumenti della programmazione

#### Art. 12 (Piano socio-sanitario regionale)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), il Piano socio-sanitario regionale determina le linee di programmazione nelle materie di cui alla presente legge e in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire e le priorità di intervento, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;
- b) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella locale e gli indirizzi per l'adozione dei piani di ATS;
- c) i criteri per migliorare l'economicità e l'efficienza del sistema attraverso il coordinamento dei soggetti in esso operanti;
- d) gli indirizzi e i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di servizi e dei relativi finanziamenti;
- e) le esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;
- f) le modalità di verifica dello stato dei servizi e della qualità degli interventi attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 14 e le procedure di ispezione e controllo;
- g) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei titoli validi per l'acquisizione di servizi sociali di cui all'articolo 17.

2. Il Piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

### Capo III Strumenti della programmazione

#### Art. 12 (Piano socio-sanitario **sociale** regionale)

1. Il Piano sociale regionale determina le linee di programmazione sociale nelle materie disciplinate da questa legge e dalle leggi indicate all'articolo 25. Il Piano in particolare individua:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*

2. Il Piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. La Giunta regionale approva le linee guida per l'attuazione del Piano, sentita la commissione assembleare competente.

### Art. 13

*(Piano di ambito territoriale sociale e programma attuativo)*

1. Il piano di ambito territoriale sociale, redatto in conformità e nei termini previsti dal Piano socio-sanitario regionale, contiene in particolare:

- a) gli obiettivi di promozione sociale che si intendono raggiungere in base alle relative priorità di intervento;
- b) le disposizioni riguardanti le tipologie di servizi di cui all'articolo 2;
- c) le forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e con i soggetti sociali di cui all'articolo 10;
- d) i progetti innovativi e i servizi di nuova istituzione;
- e) le risorse ripartite per aree di intervento.

2. Il piano ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

3. Il programma attuativo specifica le indicazioni del piano di cui al comma 1 ed è adottato entro il mese di febbraio di ogni anno.

### Art. 14

*(Sistema informativo regionale per le politiche sociali)*

1. La Giunta regionale istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), quale strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS.

2. Costituiscono elementi del SIRPS la base

2 bis. Le linee di indirizzo della programmazione socio-sanitaria nelle materie disciplinate da questa legge e dalle leggi indicate all'articolo 25 sono contenute nel Piano socio-sanitario previsto all'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che individua in particolare le modalità di raccordo tra la programmazione distrettuale e la programmazione di ATS.

3. La Giunta regionale approva le linee guida per l'attuazione del Piano della pianificazione indicata in questo articolo, sentita la commissione assembleare competente.

### Art. 13

*(Piano di ambito territoriale sociale e programma attuativo)*

1. Il piano di ATS, redatto in conformità alle previsioni del Piano sociale regionale, del Piano socio-sanitario regionale e delle leggi regionali indicate all'articolo 25, in particolare contiene:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi del fabbisogno del welfare locale, nonché le strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di vigenza del piano;
  - b) *identica*
  - c) *identica*
  - d) *identica*
  - e) *identica*
2. *Identico*

3. Il programma attuativo specifica le indicazioni del piano di cui al comma 1 ed è adottato entro il mese di ~~febbraio~~ **marzo** di ogni anno.

### Art. 14

*(Sistema informativo regionale per le politiche sociali)*

1. La Giunta regionale istituisce il Sistema informativo regionale per la programmazione, gestione, verifica e valutazione delle politiche sociali (SIRPS), **nonché per fini di ricerca, di studio e statistici**. Il sistema è quale strumento di definizione e organizzazione dei flussi informativi richiesti alla rete dei servizi e agli ATS.

2. *Identico*

dati dei servizi, degli enti pubblici e dei soggetti sociali di cui all'articolo 10 e degli altri organismi operanti nel settore sociale, nonché la base dati dei fascicoli socio-sanitari relativi ai beneficiari delle prestazioni, cui sono raccordati gli ulteriori flussi informativi ritenuti necessari per una compiuta conoscenza del sistema.

3. I soggetti titolari dei dati di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a fornire le informazioni richieste per alimentare il SIRPS. Ai soggetti inadempienti può essere sospesa dalla Giunta regionale l'erogazione dei contributi finanziari per la gestione dei servizi sociali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 5.

4. La Giunta regionale assicura il coordinamento e il collegamento del SIRPS con il relativo sistema informativo statale, con il Sistema informativo sanitario integrato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. 13/2003 e con i sistemi di altre aree d'interesse sociale.

#### Art. 15

*(Osservatorio regionale per le politiche sociali)*

1. La Giunta regionale istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione.

2. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di servizi sociali.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale determina le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

#### Capo IV

##### Gestione dei servizi e delle strutture

#### Art. 16

*(Gestione dei servizi sociali)*

1. I servizi sociali possono essere progettati, organizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.

2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, disciplina le modalità e i criteri per l'affidamento dei servizi da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici, in conformità alle disposizioni statali in materia.

3. *Identico*

4. *Identico*

#### Art. 15

*(Osservatorio regionale per le politiche sociali)*

1. ~~La Giunta regionale istituisce;~~ **E' istituito**, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione, **il quale si avvale dei dati forniti dal SIRPS indicato all'articolo 14.**

2. **L'Osservatorio è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale che individua inoltre le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso.**

3. *Soppresso*

#### Capo IV

##### Gestione dei servizi e delle strutture

#### Art. 16

*(Gestione dei servizi sociali)*

1. *Identico*

2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, disciplina le modalità e i criteri per l'affidamento dei servizi da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici, in conformità alle disposizioni statali in materia. **L'affidamento dei servizi sociali avviene altresì nel rispetto delle clauso-**

3. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**le dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento e del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.**

*3. Identico*

**3 bis. Gli enti locali possono avvalersi del dialogo tecnico secondo gli orientamenti della comunità europea. A tal fine indicano istruttorie pubbliche nei casi in cui riconoscono l'utilità di coprogettare iniziative innovative o sperimentali per rispondere in modo adeguato a determinati bisogni sociali. La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi ed attività complesse, da realizzare in collaborazione tra progetto pubblico e soggetti del terzo settore individuati in conformità ad una procedura di selezione pubblica.**

**3 ter. La Giunta regionale individua, previo parere della competente commissione assembleare, i criteri e le modalità di verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva relativi ai servizi previsti da questo articolo, avvalendosi della struttura regionale competente. La Giunta regionale definisce, altresì, il sistema sanzionatorio applicabile nel caso in cui nella verifica emergano azioni amministrative non conformi alla disciplina di settore e a questa legge rivolte al conseguimento del giusto prezzo.**

**16 bis**

***(Affidamento per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo "B")***

**1. La Regione e gli enti locali destinano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) alle cooperative sociali di tipo "B" una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la tipologia di appalti che possono svolgere le suddette cooperative.**

**2. Gli enti indicati al comma 1 possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al comma 1.**

**Art. 17***(Titoli per l'acquisizione di servizi)*

1. I Comuni possono assicurare le prestazioni sociali mediante l'assegnazione di titoli validi per l'acquisizione di servizi presso le strutture e i servizi sociali accreditati.

2. Il Piano socio-sanitario regionale determina i criteri e le modalità per l'adozione dei titoli di cui al comma 1.

**Art. 18***(Compartecipazione degli assistiti)*

1. L'assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia.

2. La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l'esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell'assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare, la soglia minima di esclusione dalla partecipazione e la soglia massima oltre la quale l'assistito è tenuto alla copertura totale del costo del servizio.

3. Agli assistiti è garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito per il soddisfacimento delle esigenze di vita secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

4. E' fatto salvo il rimborso del costo delle prestazioni anticipate in via d'urgenza dal Comune di temporaneo soggiorno dell'assistito nei confronti del Comune di residenza.

5. Il livello di reddito e patrimonio dell'assistito non può costituire motivo di esclusione ai fini dell'accesso ai servizi sociali.

6. I servizi di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza anche in caso di mutamenti successivi del luogo di residenza dell'assistito o di erogazione della prestazione.

**Art. 17***(Titoli per l'acquisizione di servizi)*

1. *Identico*

2. ~~Il Piano socio-sanitario regionale~~ **La Regione** determina i criteri e le modalità per l'adozione dei titoli di cui al comma 1.

**Art. 18***(Compartecipazione degli assistiti)*

1. L'assistito partecipa al costo delle prestazioni sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio definiti con deliberazione della Giunta regionale secondo la normativa statale in materia **di ISEE.**

2. La Giunta regionale, per i servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, fissa la soglia minima per l'esenzione totale dalla compartecipazione, parametrandola ai tipi di servizio e determinandone i criteri di applicazione, al di sotto della quale il Comune di residenza dell'assistito assume interamente gli oneri per le prestazioni sociali. L'ATS, con proprio regolamento, stabilisce le quote di compartecipazione per singolo servizio anche con modalità lineare, ~~la soglia minima di esclusione dalla partecipazione~~ e la soglia massima oltre la quale l'assistito è tenuto **al pagamento della tariffa massima alla copertura totale del costo del servizio. Il regolamento è adottato sulla base di indirizzi determinati dalla Giunta regionale.**

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. I servizi di tipo residenziale sono a carico del Comune di residenza **nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento** anche in caso di mutamenti successivi del luogo di residenza dell'assistito o di erogazione della prestazione.

**6 bis. Nel caso di minori stranieri non accompagnati la retta è a carico del Comune nel cui territorio i minori sono stati ritrovati.**

**Titolo II**  
**Disposizioni per specifiche**  
**aree di intervento**

**Capo I**  
**Politiche a favore degli anziani**

**Art. 19**  
*(Interventi)*

1. Al fine di sostenere il mantenimento in famiglia degli anziani, la Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane, privilegiando la domiciliarità, il sostegno alla vita di relazione nella comunità locale e la valorizzazione delle loro risorse positive in rapporto alla vita familiare e sociale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale:

- a) potenzia i servizi di supporto alle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza a un proprio componente anziano non autosufficiente;
- b) promuove l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento della persona anziana con centri di pronto intervento;
- c) promuove l'utilizzo di nuove tecnologie per il miglioramento della qualità della vita all'interno della propria abitazione per l'anziano con limitata autonomia, per i familiari e per gli operatori coinvolti nel percorso di cura;
- d) favorisce l'affidamento di anziani a famiglie selezionate, al fine di consentire il mantenimento delle abitudini di vita nel proprio contesto territoriale e ne stabilisce criteri e limiti;
- e) promuove l'apertura alla comunità locale delle strutture residenziali e diurne per favorire le relazioni sociali e l'incontro tra generazioni, nonché la partecipazione dei rappresentanti dei familiari nelle residenze protette;
- f) promuove l'istituzione di servizi civici e centri di aggregazione e di informazione cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e le competenze;
- g) sostiene l'attività di volontariato e di utilità sociale, in particolare per lo sviluppo di esperienze dei gruppi di auto mutuo aiuto (AMA).

**Art. 20**  
*(Anziani non autosufficienti)*

1. Si considerano anziani non autosufficienti le persone ultrasessantacinquenni che hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale riguardo ad abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con con-

**Titolo II**  
**Disposizioni per specifiche**  
**aree di intervento**

**Capo I**  
**Politiche a favore degli anziani**

**Art. 19**  
*(Interventi)*

*Identico*

**Art. 20**  
*(Anziani non autosufficienti)*

1. *Identico*

seguinte incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone prestato in modo globale e continuativo.

**2.** A seguito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza, i soggetti di cui al comma 1 vengono presi in carico dalla struttura organizzativa competente istituita presso ciascun distretto sanitario in collaborazione con il personale del servizio sociale professionale dell'ATS competente.

**3.** La Giunta regionale definisce i criteri per:

- a) l'accertamento della condizione di non autosufficienza attraverso gli strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona;
- b) l'attivazione delle modalità di presa in carico dell'anziano non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza.

**4.** Per dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 19 i piani di ambito territoriale sociale prevedono la realizzazione dei seguenti servizi in favore delle persone non autosufficienti:

- a) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata di concerto con l'ASUR;
- b) erogazione di contributi economici alle famiglie che assicurano l'assistenza domiciliare;
- c) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
- d) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
- e) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.

#### **Art. 21**

*(Fondo per gli anziani non autosufficienti)*

**1.** Al fine di garantire una più efficace tutela sia delle persone non autosufficienti sia delle loro famiglie è istituito, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 25, il Fondo per gli anziani non autosufficienti.

**2.** Il Fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

**3.** Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 il Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la for-

**2. Identico**

**3. Identico**

**4.** Per dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 19 i piani di ambito territoriale sociale prevedono la realizzazione dei seguenti servizi in favore delle persone non autosufficienti:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*

**e bis) azioni volte a promuovere la conoscenza delle funzioni e dei compiti dell'Amministratore di sostegno.**

#### **Art. 21**

*(Fondo per gli anziani non autosufficienti)*

*Identico*

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), gli stanziamenti statali non vincolati, le risorse regionali e le risorse di altri soggetti pubblici e privati.

4. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono stabilite dalla Giunta regionale. La concessione di contributi è subordinata alla compartecipazione finanziaria dei Comuni secondo percentuali fissate nella medesima deliberazione.

## **Capo II** **Politiche in materia di dipendenze patologiche**

### **Art. 22** *(Interventi)*

1. La Regione promuove, attraverso il sistema integrato dei servizi per le dipendenze patologiche, servizi e interventi finalizzati a contrastare la domanda di droghe legali e illegali, nonché al contrasto di altre dipendenze patologiche e all'inclusione sociale di soggetti con dipendenze patologiche.

2. Il sistema integrato dei servizi di cui al comma 1 è costituito dagli enti pubblici, dalle strutture accreditate e dalle organizzazioni del terzo settore con esperienza specifica, rappresentate nei Dipartimenti integrati per le dipendenze patologiche istituiti presso l'ASUR, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 13/2003.

3. Il sistema integrato realizza azioni di prevenzione e di intervento precoce dei comportamenti che possono determinare dipendenze patologiche, nonché azioni di trattamento e azioni di inclusione sociale al fine del completo recupero e della riabilitazione sociale della persona anche se sottoposta a regimi di restrizione delle libertà individuali. Il sistema integrato garantisce altresì azioni di riduzione del danno.

## **Capo III** **Politiche per il contrasto della povertà e del disagio sociale**

### **Art. 23** *(Interventi)*

1. La Regione promuove azioni volte ad assicurare il sostegno economico a persone che versano in condizioni di povertà, con particolare attenzione a quelle di povertà estrema, a persone prive di fissa dimora e di reti familiari di supporto, al fine di:

a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza

## **Capo II** **Politiche in materia di dipendenze patologiche**

### **Art. 22** *(Interventi)*

*Identico*

## **Capo III** **Politiche per il contrasto della povertà e del disagio sociale**

### **Art. 23** *(Interventi)*

*Identico*

- o la carenza di reddito determina esclusione sociale;
- b) favorire l'accesso al lavoro, attraverso piani individuali d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale;
  - c) promuovere reti di solidarietà e dei gruppi di AMA in collaborazione con il terzo settore;
  - d) coordinare i soggetti sociali che operano nel settore per sostenere le persone più fragili e contrastare i fenomeni di povertà estrema.

2. Sono destinatari degli interventi anche le vittime della tratta e le popolazioni nomadi.

#### **Art. 24**

*(Servizi di protezione sociale)*

1. La Regione coordina le azioni di contrasto della povertà e del disagio sociale realizzate attraverso:

- a) servizi di prima e seconda accoglienza, sia diurna che residenziale;
- b) interventi di sostegno economico, realizzati nell'ambito di progetti individuali d'inserimento sociale;
- c) servizi di informazione e orientamento;
- d) servizi mirati all'occupabilità e alla riqualificazione professionale;
- e) servizi di strada;
- f) attività di supporto, assistenza e coordinamento per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari;
- g) progetti di carattere sperimentale e innovativo;
- h) campagne di sensibilizzazione.

2. La Regione promuove la costituzione di centri di volontariato per la consulenza legale e l'assistenza giuridica a favore delle vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di sfruttamento.

3. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di situazioni di violenza o di sfruttamento, in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**

#### **Art. 25**

*(Fondo per le politiche sociali)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito il Fondo per le politiche sociali, che comprende:

- a) il Fondo per la gestione dei servizi di ATS;

#### **Art. 24**

*(Servizi di protezione sociale)*

1. *Identico*

2. La Regione promuove la costituzione di centri di volontariato per la consulenza legale e l'assistenza giuridica a favore **dei rifugiati richiedenti asilo**, delle vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di sfruttamento.

3. *Identico*

### **Titolo III**

#### **Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**

#### **Art. 25**

*(Fondo per le politiche sociali)*

1. **E' istituito il Fondo per le politiche sociali. Il Fondo comprende:**

- a) **il Fondo per la gestione dei servizi di ATS;**
- b) **il Fondo a sostegno della famiglia e dell'in-**

- b) Il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell'infanzia nel quale confluiscono:
- 1) le risorse finanziarie per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
  - 2) le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno della famiglia di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- c) il Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizione di disabilità nel quale confluiscono:
- 1) le risorse di cui all'articolo 29 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
  - 2) le risorse per le prestazioni assistenziali di cui alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 46 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);
  - 3) le risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale destinate alle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità;
- d) il Fondo per gli anziani non autosufficienti di cui all'articolo 21;
- e) il Fondo per il disagio e l'inclusione sociale comprensivo:
- 1) delle risorse regionali e del Fondo sanitario nazionale per gli interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche ai sensi dell'articolo 22;
  - 2) degli interventi di contrasto della povertà e del disagio sociale ai sensi dell'articolo 23;
  - 3) delle risorse per il sostegno dei diritti e per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
  - 4) delle risorse di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale
- fanzia per il finanziamento degli interventi previsti da questa legge e:**
- 1) dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
  - 2) dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- c) il Fondo a sostegno delle persone in condizione di disabilità per il finanziamento degli interventi previsti da questa legge e:
- 1) degli interventi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
  - 2) degli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 46 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);
  - 3) degli interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2) e alla lettera d);
- d) il Fondo per il finanziamento degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti previsti all'articolo 21;
- e) il Fondo per il disagio e l'inclusione sociale per il finanziamento:
- 1) degli interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze patologiche ai sensi dell'articolo 22;
  - 2) degli interventi di contrasto della povertà e del disagio sociale ai sensi dell'articolo 23;
  - 3) degli interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
  - 4) degli interventi previsti dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autori-

- integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti);
- 5) delle risorse finanziarie a sostegno dell'attività della fondazione Banco alimentare di cui alla legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare);
- f) il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali comprensivo delle risorse destinate:
- 1) alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
  - 2) alle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
  - 3) al volontariato di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
  - 4) al sostegno degli oratori e degli altri enti religiosi di cui alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività simili);
  - 5) agli interventi speciali in campo sociale per progetti trasversali, sperimentali e investimenti di cui all'articolo 2, comma 4;
  - 6) al sistema regionale del servizio civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile);
  - 7) alla collaborazione istituzionale per lo studio e lo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g);
  - 8) allo sviluppo e al funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 14;
- g) il Fondo per gli interventi in conto capitale finalizzati allo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali.
- tà giudiziaria ed a favore degli ex detenuti);
- 5) degli interventi a sostegno dell'attività della fondazione Banco alimentare di cui alla legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare);
- f) il Fondo per associazioni e altri interventi con finalità sociali per il finanziamento:
- 1) della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
  - 2) della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
  - 3) della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
  - 4) della legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività simili);
  - 5) degli altri interventi speciali in campo sociale per progetti trasversali, sperimentali e investimenti di cui all'articolo 2, comma 4;
  - 6) del sistema regionale del servizio civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile);
  - 7) delle azioni di collaborazione istituzionale per lo studio e lo sviluppo delle politiche sociali e dei sistemi di welfare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g);
  - 8) del sistema informativo di cui all'articolo 14;
  - 9) della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);
- g) il Fondo per gli interventi in conto capitale finalizzati allo sviluppo della rete delle strutture socio assistenziali.
2. I fondi nazionali e comunitari destinati alle aree di intervento per le politiche sociali confluiscono nel Fondo indicato in questo articolo.

**Art. 26***(Norme finanziarie)*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato e della Regione.

2. A decorrere dall'anno 2013 l'entità della spesa regionale è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Per l'iscrizione delle risorse statali e regionali destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 25, è istituita, nell'Area 5 "Servizi alla Persona" dello stato di previsione della spesa del bilancio, la Funzione Obiettivo denominata "Fondo per le politiche sociali" con le seguenti UPB:

- a) Fondo per la gestione dei servizi di ATS – corrente;
- b) Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia e dell'infanzia – corrente;
- c) Fondo per gli interventi a sostegno delle persone in condizioni di disabilità - corrente;
- d) Fondo per gli anziani non autosufficienti - corrente;
- e) Fondo per il disagio e l'inclusione sociale - corrente;
- f) Fondo per le associazioni e altri interventi con finalità sociali- corrente;
- g) Fondo per lo sviluppo della rete delle strutture socio-assistenziali – investimento.

**Art. 27***(Norme transitorie e finali)*

1. Le Province esercitano le funzioni loro conferite dalla legislazione regionale fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni delle Province stesse.

2. Le Comunità montane alle quali i Comuni hanno delegato le relative funzioni provvedono alla gestione associata dei servizi sociali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino delle Comunità montane stesse.

3. I riferimenti contenuti negli atti della Regione al coordinatore di ambito sociale si intendono fatti al direttore di ambito territoriale sociale.

4. Gli atti posti in essere sulla base delle disposizioni previgenti continuano ad avere efficacia fino all'adozione degli atti assunti in attuazione della presente legge.

**Art. 26***(Norme finanziarie)*

1. *Identico*

2. A decorrere dall'anno ~~2013~~ **2015** l'entità della spesa regionale è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. *Identico*

**Art. 27***(Norme transitorie e finali)*

1. *Identico*

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

4. *Identico*

**4 bis.** La Giunta regionale adotta l'atto indicato al comma 2 dell'articolo 17 e gli indirizzi previsti al comma 2 dell'articolo 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Decorso inutilmente tale termine, i Comuni e gli ATS possono

**Art. 28***(Modifiche e abrogazioni)*

1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente: "Interventi di sostegno alle famiglie".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/1998 è aggiunta la seguente: "b bis) l'istituzione di centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore."

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, le parole: "Fondo regionale per il sostegno finanziario alla famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi di sostegno alle famiglie".

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2003 è aggiunta la seguente: "e bis) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati, privilegiando l'affidamento temporaneo a famiglie."

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 sono aggiunte le seguenti: "g bis) agrinido; g ter) nidi domiciliari."

rispettivamente provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 dell'articolo 17 ed al comma 2 dell'articolo 18.

4 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), fino all'adozione dell'atto indicato al comma 1 dell'articolo 7 resta invariata la delimitazione degli ATS costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge.

**Art. 28***(Modifiche e abrogazioni)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Soppresso*

3 bis. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 31/2008 dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: "delle indicazioni contenute nel Piano sociale regionale,".

3 ter. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Il Piano sociale e il Piano socio-sanitario individuano gli indirizzi attuativi della presente legge coordinandoli con la restante programmazione regionale nei settori indicati agli articoli 9 e 10."

3 quater. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 32/2008 dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto delle indicazioni del Piano sociale regionale".

4. *Identico*

5. *Identico*

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. E' agrinido il servizio educativo rivolto a bambini da uno a tre anni, svolto dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzo della propria azienda in connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L'attività agricola rimane principale sia in termini di tempo dedicato, sia di personale impiegato, mentre quella educativa è svolta secondo le prescrizioni della normativa di settore, in base al progetto pedagogico e architettonico stabiliti dalla Giunta regionale.

7 ter. E' nido domiciliare il servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Tale servizio consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a educatori appositamente formati che professionalmente operano presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato."

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. *Identico*

7 ter. E' nido domiciliare il servizio complementare al nido d'infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Tale servizio consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a **educatori operatori** appositamente formati che professionalmente operano presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato."

**6 bis. L'articolo 18 della l.r. 9/2003 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 18 (Risorse finanziarie e contributi regionali)**

**1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.**

**2. La Regione contribuisce alla realizzazione dei programmi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a). I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, in attuazione delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale.**

**3. La deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2 è adottata sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e la competente commissione assembleare.**

**4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di ambito territoriale sociale."**

**6 ter. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2009 è sostituita dalla seguente:**

**"a) formula proposte in merito alla pianificazione indicata all'articolo 6;"**

**6 quater. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente:**

**"1. Il Piano sociale regionale e il Piano socio-sanitario per gli interventi indicati all'articolo 12 definiscono gli indirizzi idonei a perseguire gli obiettivi della presente legge, tenuto conto della restante programmazione di settore diretta agli immigrati."**

**6 quinques. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo**

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), dopo le parole: "La Regione" sono inserite le seguenti: " , in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,".

8. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/1996 è aggiunta la seguente: "c bis) promuove l'inserimento e il coinvolgimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi e interventi mirati."

9. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- a) 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione);
  - b) 1° settembre 1992, n. 37 (Modifiche e rifinanziamento della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione);
  - c) 20 giugno 1997, n. 37 (Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43: "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione" e successive modificazioni ed integrazioni).

10. Sono o restano altresì abrogati:

- a) l'articolo 29 della l.r. 18/1996;
- b) l'articolo 4 della l.r. 5/1998;
- c) l'articolo 6 della l.r. 30/1998;
- d) l'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per

**6 della l.r. 13/2009 sono abrogati.**

7. *Identico*

8. *Identico*

**8 bis. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 18/1996 è sostituito dal seguente:**

**"1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario e sociale, sentito il Coordinamento regionale indicato all'articolo 2 e la competente commissione assembleare, approva i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta."**

9. *Identico*

10. *Identico*

- la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001);
- e) l'articolo 10 della legge regionale 34/2001;
  - f) il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale);
  - g) l'articolo 19 della l.r. 9/2003;
  - h) l'articolo 16 della l.r. 9/2004;
  - i) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7);
  - l) l'articolo 13 della l.r. 15/2005;
  - m) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona);
  - n) l'articolo 37 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
  - o) l'articolo 19, commi 2 e 4, della l.r. 28/2008;
  - p) l'articolo 6 della l.r. 31/2008;
  - q) l'articolo 22 della l.r. 13/2009;
  - r) l'articolo 26 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
  - s) l'articolo 13 della l.r. 15/2012.

**Proposta di legge n. 125**  
a iniziativa del Consigliere Latini  
*presentata in data 18 luglio 2011*

## **I N D I C E**

### **TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Principi del sistema integrato)
- Art. 3 (Obbligo di informazione degli utenti sulla erogazione dei servizi e delle prestazioni)
- Art. 4 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)
- Art. 5 (Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato)
- Art. 6 (Accesso prioritario al sistema integrato)
- Art. 7 (Carta dei servizi sociali)

### **TITOLO II FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE**

- Art. 8 (Funzioni dei Comuni)
- Art. 9 (Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie)
- Art. 10 (Funzioni delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni)
- Art. 11 (Funzioni delle Province)
- Art. 12 (Funzioni della Regione)
- Art. 13 (Affidamento dei servizi da parte degli enti locali)
- Art. 14 (Aziende unità sanitarie locali)

### **TITOLO III RUOLO DEI SOGETTI SOCIALI**

- Art. 15 (Ruolo delle famiglie)
- Art. 16 (Ruolo delle associazioni familiari)
- Art. 17 (Ruolo del terzo settore)
- Art. 18 (Ruolo delle IPAB trasformate)

### **TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI**

- Art. 19 (Programmazione regionale e territoriale)
- Art. 20 (Accordi intersoggettivi per attuare il sistema integrato dei servizi sociali)

### **TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

- Art. 21 (Ambiti territoriali per la gestione associata di interventi e servizi sociali)
- Art. 22 (Coordinatore sociale)
- Art. 23 (Formazione degli operatori dei servizi)

sociali)

Art. 24 (Carta dei diritti di cittadinanza sociale)

Art. 25 (Strutture residenziali e semiresidenziali)

Art. 26 (Osservatorio sociale regionale)

## **TITOLO VI INTERVENTI SOCIALI COORDINATI**

Art. 27 (Interventi coordinati per le famiglie)

Art. 28 (Interventi coordinati per i minori)

Art. 29 (Interventi coordinati per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare)

Art. 30 (Interventi coordinati per gli anziani)

Art. 31 (Interventi coordinati per le persone disabili)

Art. 32 (Interventi coordinati per le persone a rischio di esclusione sociale)

Art. 33 (Interventi coordinati per gli immigrati)

Art. 34 (Interventi coordinati per la tutela della salute mentale)

Art. 35 (Interventi coordinati per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)

Art. 36 (Interventi coordinati per i soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti)

Art. 37 (Pubblica tutela)

## **TITOLO VII FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO**

Art. 38 (Finanziamento del sistema integrato)

Art. 39 (Fondo sociale regionale)

Art. 40 (Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni)

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 (Abrogazioni)

## **TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1** *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'organizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e la gestione dei relativi interventi con le finalità di promuovere e garantire: la solidarietà e la coesione sociale, il pieno e libero sviluppo della personalità dei cittadini, la qualità della vita, le pari opportunità, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disagio, di bisogno e

di esclusione.

**2.** Per interventi e servizi sociali si intendono le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario e in sede di amministrazione della giustizia.

**3.** L'integrazione degli interventi sociali con quelli sanitari avviene secondo le disposizioni del piano socio sanitario regionale e della presente legge.

## **Art. 2**

*(Principi del sistema integrato)*

**1.** Il sistema integrato dei servizi sociali attua i seguenti principi:

- a) il rispetto della libertà e della dignità delle persone;
- b) la valorizzazione e il sostegno del ruolo delle famiglie, quali elementi essenziali per la crescita, lo sviluppo e la cura delle persone;
- c) la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati;
- d) la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- e) la garanzia della permanenza e del reinserimento delle persone negli ambienti familiari e sociali di appartenenza o di elezione, superando il concetto di istituzionalizzazione;
- f) l'uguaglianza e le pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, la valorizzazione della differenza di genere;
- g) l'adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
- h) la possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;
- i) la qualificazione e la professionalità delle prestazioni.

## **Art. 3**

*(Obbligo di informazione degli utenti sulla erogazione dei servizi e delle prestazioni)*

**1.** Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare gli utenti sui requisiti per l'accesso, sulle prestazioni offerte, sulla loro erogazione e sulle opzioni esistenti. Per

i soggetti che presentino deficit psicofisici, sensoriali, culturali e sociali, tali da ostacolare l'acquisizione delle informazioni, sono previste forme specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento.

#### **Art. 4**

*(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)*

1. Il sistema integrato assicura, mediante la programmazione regionale di cui all'articolo 19, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché, nell'ambito delle risorse disponibili, delle prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio regionale.

#### **Art. 5**

*(Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato)*

1. Hanno diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nel territorio regionale.

2. Gli interventi e i servizi sono estesi alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione:

- a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- b) stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;
- c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- d) minori di qualsiasi nazionalità.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

4. Per le persone di cui al comma 1, il Comune di residenza provvede all'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assi-

stenza effettuata.

5. Per i minori, è competente il Comune di residenza. Se il minore non è residente nel territorio regionale, è competente il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

6. Per le prestazioni e i servizi rivolti agli altri soggetti di cui ai commi 2 e 3, è competente il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.

7. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune competente ai sensi dei commi 4, 5 e 6 previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 40 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

#### **Art. 6**

*(Accesso prioritario al sistema integrato)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) accedono prioritariamente agli interventi ed ai servizi erogati dal sistema integrato le persone:

- a) in condizione di povertà o con reddito limitato o in situazione economica disagiata;
- b) con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico;
- c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

2. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 1 sono definiti dai Comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18 della legge 328/2000.

#### **Art. 7**

*(Carta dei servizi sociali)*

1. I soggetti pubblici e privati, che erogano le prestazioni e i servizi sociali di cui alla presente legge sono tenuti ad approvare la carta dei servizi sociali, al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

2. La carta dei servizi sociali è esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni, in modo da consentirne la visione da parte degli utenti, e contiene almeno i seguenti ele-

menti:

- a) caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, tariffe, orari e tempi di erogazione;
- b) condizioni per facilitare le valutazioni dei servizi da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
- c) modalità semplificate per la presentazione di reclami da parte degli utenti.

**3.** L'approvazione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

## **TITOLO II FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE**

### **Art. 8** *(Funzioni dei Comuni)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 6 della legge 328/2000, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le funzioni già trasferite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- b) le funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 112/1998;
- c) la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, con il coinvolgimento dei soggetti di cui al Titolo III;
- d) la erogazione, in base all'articolo 19, comma 2, lettera c) dei servizi e di prestazioni ulteriori ed integrativi, rispetto all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- e) l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o gestite dai soggetti di cui al Titolo III;
- f) la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 21 della presente legge;
- g) la definizione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2.

**2.** Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 328/2000, sono trasferite ai Comuni le

funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 328/2000.

### **Art. 9**

*(Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie)*

1. I Comuni singoli o associati e le Aziende unità sanitarie locali provvedono alla integrazione delle funzioni sociali con quelle di assistenza sanitaria secondo le disposizioni del piano socio sanitario regionale e della presente legge.

2. L'integrazione si realizza con protocolli d'intesa, convenzioni e con accordi tra le parti.

3. Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle aziende unità sanitarie locali.

4. Ove l'intervento sociale e quello sanitario si realizzino in modo unitario e continuativo, l'onere è forfettariamente posto a carico degli enti tenuti alla effettuazione dei servizi sociali e del fondo sanitario nazionale in proporzione rispettivamente all'incidenza della tutela sociale e della tutela sanitaria; il riparto è effettuato dal Comune e dall'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali in materia.

5. I consultori familiari sono disciplinati dalla l.r. 16 gennaio 1985, n. 2 (Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari).

### **Art. 10**

*(Funzioni delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni)*

1. Le Comunità montane e le Unioni di Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che, ai sensi dell'articolo 8, spettano ai Comuni compresi nei rispettivi territori.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Comunità Montana o l'Unione di Comuni effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi sociali dei Comuni membri che possono essere gestiti in forma associata e predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni inte-

ressati, contenente la durata almeno quinquennale della gestione, le forme di consultazione dei Comuni, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Spetta alla Comunità montana o all'Unione di Comuni l'adozione della disciplina regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi ad essa affidati dai Comuni ai sensi del comma 2; la medesima potestà spetta per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi per i quali sono costituiti uffici comuni presso la Comunità montana o l'Unione dei Comuni.

### **Art. 11**

#### *(Funzioni delle Province)*

##### **1. Le Province:**

- a) concorrono alla programmazione regionale e alla programmazione zonale del sistema integrato dei servizi sociali;
- b) promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) e della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea);
- c) approvano, ai sensi dell'articolo 26 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei piani regionali, il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprimono il parere sulle delimitazioni degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali;
- d) partecipano all'attuazione dei piani di zona.

### **Art. 12**

#### *(Funzioni della Regione)*

##### **1. La Regione esercita le seguenti funzioni:**

- a) approvazione del piano socio sanitario e del piano del sistema integrato dei servizi sociali di cui all'articolo 19;
- b) approvazione di incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali di cui all'articolo 21, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
- c) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinseri-

- mento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- d) promozione di progetti speciali di interesse regionale con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
  - e) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale;
  - f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o gestite dai soggetti di cui al Titolo III;
  - g) istituzione di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
  - h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
  - i) definizione dei criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, di cui all'articolo 17 della legge 328/2000, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
  - l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 2;
  - m) finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
  - n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge 328/2000.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui al Titolo III.

### **Art. 13**

*(Affidamento dei servizi da parte degli enti locali)*

1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato, gli enti locali procedono secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e comunque tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, escludendo, di regola, l'utilizzo del massimo ribasso e prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni.

2. L'affidamento dei servizi avviene nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del

mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Per l'affidamento a soggetti del terzo settore dei servizi alla persona, si applicano le disposizioni contenute nel d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

4. I soggetti affidatari dei servizi alla persona sono tenuti a dotarsi della carta dei servizi sociali di cui all'articolo 7.

#### **Art. 14**

*(Aziende unità sanitarie locali)*

1. Il Comune oppure, ai sensi dell'articolo 10, la Comunità montana o l'Unione dei Comuni può affidare la gestione di determinati interventi e servizi sociali all'azienda unità sanitaria locale.

2. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali affidati, l'azienda unità sanitaria locale e l'ente locale stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti la durata della gestione, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

### **TITOLO III RUOLO DEI SOGGETTI SOCIALI**

#### **Art. 15**

*(Ruolo delle famiglie)*

1. Il sistema integrato, attraverso gli interventi a sostegno delle famiglie di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) e all'articolo 27 della presente legge:

- a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
- b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, disabili o anziani;
- c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
- d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.

**Art. 16***(Ruolo delle associazioni familiari)*

1. Le finalità di cui all'articolo 15 sono perseguite anche tramite il riconoscimento ed il sostegno di associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alle persone loro affidate, in particolare alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi ai sensi dell' articolo 6.

2. Gli enti locali disciplinano i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.

**Art. 17***(Ruolo del terzo settore)*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta, non soltanto dalle famiglie e dalle associazioni familiari, ma anche dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le cooperative sociali di cui alla l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
- c) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e operanti nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il ruolo delle parrocchie e degli enti di culto è riconosciuto e disciplinato dalla l.r. 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari);
- d) le istituzioni del sistema regionale del servizio civile di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzioni del sistema regionale del servizio civile);
- e) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
- f) gli enti che gestiscono senza fine di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti ai sensi della l.r. 2 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei

- tossicodipendenti);
- g) le fondazioni;
  - h) gli enti di patronato;
  - i) gli altri organismi non lucrativi di utilità sociale.

**3.** La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

#### **Art. 18**

*(Ruolo delle IPAB trasformate)*

**1.** In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta, non soltanto dai soggetti di cui agli articoli 15, 16 e 17, ma anche dalle IPAB trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona).

**2.** Per le finalità del comma 1, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione delle IPAB trasformate.

### **TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA INTE- GRATO DEI SERVIZI SOCIALI**

#### **Art. 19**

*(Programmazione regionale e territoriale)*

**1.** La Regione definisce, mediante il piano del sistema integrato dei servizi sociali, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge.

**2.** Il piano del sistema integrato dei servizi sociali, da redigere con la partecipazione degli enti locali e delle IPAB trasformate di cui all'articolo 18 e con la consultazione dei soggetti di cui al Titolo III, definisce:

- a) gli obiettivi prioritari da perseguire;
- b) la tipologia dei servizi e degli interventi;
- c) l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché, nell'ambito delle risorse disponibili, le prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio regionale;
- d) i parametri di funzionalità e di organizzazione dei servizi;

- e) le misure per il coordinamento degli interventi e dei servizi sociali con le attività svolte dal servizio sanitario regionale, dai servizi scolastici, culturali, sportivi e del tempo libero, con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro, con le politiche in tema di ambiente, di trasporti e di comunicazioni;
- f) le misure di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti sociali di cui al Titolo III.

3. Il piano regionale ha gli ulteriori contenuti di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) ed è predisposto e approvato secondo le procedure ivi stabilite.

4. Sulla base del piano regionale, i Comuni singoli o associati predispongono il rispettivo piano, promuovono il concorso delle IPAB trasformate e garantiscono la partecipazione dei soggetti di cui al Titolo III.

5. I piani comunali individuano tra l'altro:

- a) le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- b) le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse, anche in relazione alla disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- c) il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- d) la priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi presidi e servizi.

#### **Art. 20**

*(Accordi intersoggettivi per attuare il sistema integrato dei servizi sociali)*

1. La Regione e gli enti locali, per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 19, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea. In particolare, gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico di pubbliche amministrazioni possono essere regolati sulla base di: accordi di programmazione negoziata, intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti di area, come definiti dal citato articolo 2, comma 203.

#### **TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 21**

*(Ambiti territoriali per la gestione associata di interventi e servizi sociali)*

1. I distretti, individuati ai sensi della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni di cui alla presente legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge in tema di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni.

2. Il comitato dei Sindaci di ciascun ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti), definisce il piano di zona di cui all'articolo 19 della legge 328/2000; approva il programma di attuazione dei servizi sulla base delle risorse finanziarie disponibili; approva la Carta dei diritti di cittadinanza sociale di cui all'articolo 24.

**Art. 22**

*(Coordinatore sociale)*

1. Il comitato dei sindaci di cui all'articolo 21, di intesa con l'azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto.

2. Il coordinatore sociale:

- a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
- b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi.

**Art. 23**

*(Formazione degli operatori dei servizi sociali)*

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali degli enti locali;
- b) promuovono la partecipazione degli opera-

tori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

- c) promuovono le iniziative a sostegno della qualificazione e della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro.

2. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

#### **Art. 24**

*(Carta dei diritti di cittadinanza sociale)*

1. La conferenza zonale dei sindaci approva la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del Titolo III.

2. La carta contiene:

- a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, le opportunità sociali presenti nel territorio;
- b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella programmazione zonale;
- c) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.

#### **Art. 25**

*(Strutture residenziali e semiresidenziali)*

1. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale sono disciplinati dalla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

#### **Art. 26**

*(Osservatorio sociale regionale)*

1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.

2. L'osservatorio svolge i propri compiti in collaborazione con gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, con istituti pubblici e privati e con i soggetti di cui al Titolo III al fine di realizzare studi ed analisi mirati dei fenomeni sociali su base regionale.

## TITOLO VI INTERVENTI SOCIALI COORDINATI

### Art. 27

*(Interventi coordinati per le famiglie)*

1. Gli interventi coordinati per le famiglie consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente e ad affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le famiglie:

- a) i contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni, finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di soggetti non autosufficienti;
- b) gli interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a beneficio delle giovani coppie o di famiglie monoparentali;
- c) gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno, anche a carattere economico, alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili, di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori in affidamento;
- d) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento;
- e) le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari, anche nel quadro dell'armonizzazione dei tempi e spazi delle città.

3. I Comuni, in alternativa ai contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero o agevolato, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con a carico soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento sociale.

4. I Comuni possono prevedere agevolazioni

fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. Possono altresì prevedere tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

#### **Art. 28**

*(Interventi coordinati per i minori)*

1. Gli interventi coordinati per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale.

2. In particolare, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:

- a) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998;
- b) la tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza, quando a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, all'autorità giudiziaria competente al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del codice civile;
- c) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);
- d) le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed internazionale.

3. In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi rivolti ai minori sono considerati prevalenti l'interesse del minore e quello alla crescita nel proprio ambiente familiare.

#### **Art. 29**

*(Interventi coordinati per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare)*

1. Gli interventi coordinati per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare sono interventi che offrono le risposte necessarie, in termini di adeguatezza ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla donna o al

minore.

2. In particolare, oltre agli interventi contro la violenza sulle donne, disciplinati dalla l.r. 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) rientrano negli obiettivi del presente articolo:

- a) interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura, azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento dei minori e delle donne;
- b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza, da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi a favore delle vittime e delle funzioni genitoriali;
- c) il sostegno a percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- d) le attività formative nella scuola e per chi opera nei settori socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento, protezione e cura;
- e) modelli di intervento caratterizzati da un lavoro di équipe nella presa in carico dei casi;
- f) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione sull'entità del fenomeno e sul danno che ne deriva nonché iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di protezione, aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un percorso di uscita dalla violenza.

### **Art. 30**

*(Interventi coordinati per gli anziani)*

1. Gli interventi coordinati per gli anziani consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare e il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- b) realizzare servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;
- c) promuovere servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio

- sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con familiari inabili o anziani;
- d) prevedere servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di anziani non autosufficienti;
  - e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali;
  - f) costruire una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore;
  - g) introdurre forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;
  - h) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni.

2. La condizione di persona anziana non autosufficiente è accertata, relativamente ai soggetti ultra sessantacinquenni, mediante valutazione che tiene conto dell'analisi globale della persona con riferimento allo stato di salute funzionale organico, alle condizioni cognitive e comportamentali, alla situazione socio-ambientale e familiare.

3. Agli interventi coordinati per gli anziani concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

### **Art. 31**

*(Interventi coordinati per le persone disabili)*

1. Gli interventi coordinati per le persone disabili consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuovere la loro integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni predispongono, su richiesta degli interessati, i progetti individuali.

3. Rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, oltre quelli previsti dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone disabili):

- a) il potenziamento dei servizi domiciliari, da attivare in forma diretta o indiretta, secondo progetti individualizzati di intervento, finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo di forme di autonomia, nonché al recupero delle diverse abilità;

- b) la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi, prive di sostegno familiare;
- c) i servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari delle persone disabili;
- d) le forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo delle persone disabili;
- e) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi;
- f) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale e professionale;
- g) il sostegno per il superamento delle barriere e favorire l'accessibilità;
- h) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;
- i) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;
- l) la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

**4.** Gli interventi di cui alla lettera l) del comma 3 sono realizzati in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille. La Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare :

- a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;
- b) l'attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.

**5.** L'accertamento della condizione di disabilità e della situazione di gravità avviene con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

6. Agli interventi coordinati per la disabilità concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

### **Art. 32**

*(Interventi coordinati per le persone a rischio di esclusione sociale)*

1. Gli interventi coordinati per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di esclusione sociale:

- a) gli interventi di promozione delle reti di solidarietà sociale, i servizi di informazione, accoglienza ed orientamento;
- b) gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;
- c) i servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
- d) i progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale.

### **Art. 33**

*(Interventi coordinati per gli immigrati)*

1. Gli interventi coordinati per gli immigrati sono disciplinati dalla l.r. 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati).

### **Art. 34**

*(Interventi coordinati per la tutela della salute mentale)*

1. Gli interventi coordinati per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e del benessere della popolazione;
- b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale;
- c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia

ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro.

2. Agli interventi per la tutela della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

### **Art. 35**

*(Interventi coordinati per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)*

1. Oltre a quanto previsto dalla l.r. 2 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti), gli interventi coordinati per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:

- a) riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e alla riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
- b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;
- c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;
- d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;
- e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcolodipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi.

2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9.

### **Art. 36**

*(Interventi coordinati per i soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti)*

1. Gli interventi coordinati a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti sono disciplinati dalla l.r. 13 ottobre

2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti). Per i minori si osserva anche quanto stabilito dall'articolo 28 della presente legge.

**Art. 37**

*(Pubblica tutela)*

1. I Comuni, anche mediante accordi e convenzioni, attivano servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia), nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno.

2. Negli atti di programmazione regionale e territoriale di cui all'articolo 19 sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui al comma 1 al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale, e sono individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e interventi.

**TITOLO VII  
FINANZIAMENTO  
DEL SISTEMA INTEGRATO**

**Art. 38**

*(Finanziamento del sistema integrato)*

1. Le spese da sostenere da parte degli enti locali e della Regione per il sistema integrato sono a carico:

- a) sulla base dei piani di cui all'articolo 19 della presente legge, delle risorse loro assegnate con riferimento al fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- b) dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore;
- c) delle risorse stanziare dall'Unione europea, da altri enti pubblici nonché da soggetti privati;
- d) degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. In particolare, la Regione interviene con il fondo sociale di cui all'articolo 39.

**Art. 39**

*(Fondo sociale regionale)*

1. Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, ad essa assegnate dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.

2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei Comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle relative prestazioni.

3. Il fondo sociale regionale è destinato:

- a) alla Regione per una quota individuata annualmente con legge di bilancio e riservata al finanziamento delle seguenti attività:
  - 1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;
  - 2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;
  - 3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale;
- b) agli enti locali per:
  - 1) il sostegno delle funzioni loro spettanti ai sensi del Titolo II;
  - 2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;
  - 3) il sostegno delle gestioni associate di cui agli articoli 10 e 12, comma 1, lettera b), e all'articolo 21.

#### **Art. 40**

*( Compartecipazione degli utenti  
al costo delle prestazioni )*

1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di

indirizzo dell'Assemblea legislativa al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale.

**3.** Gli enti locali definiscono l'entità della partecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 41** *(Abrogazioni)*

**1.** E' abrogata la l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione).